

N. TAR	2012 - 61
N. PROTOCOLLO	93608 del 31.07.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia.

Comunicasi che sulla G.U.U.E. serie L n.203 del 31/07/2012 è pubblicato il Reg.to (UE) n.699/2012 della Commissione del 30 luglio 2012, che istituisce, a decorrere dal 1° agosto 2012, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati ai codici Taric 7307 9311 91, 7307 9311 93, 7307 9311 94, 7307 9311 95, 7307 9311 99, 7307 9319 91, 7307 9319 93, 7307 9319 94, 7307 9319 95, 7307 9319 99, 7307 9980 92, 7307 9980 93, 7307 9980 94, 7307 9980 95 e 7307 9980 98, originari della Russia e della Turchia.

Al riguardo, si fa presente che:

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti in questione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
2. Per l'individuazione delle aliquote del dazio in questione, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, si rimanda alla consultazione della tabella di cui all'art.1, par.2, del regolamento in parola, allegato alla presente comunicazione;
3. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in questione.

Per il Direttore dell'Ufficio a.p.f.
F.to Gaetano Rispoli
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93"